

Report sull'adozione del GDPR del 09/03/2021

Il presente documento, oggetto di periodico aggiornamento, attesta l'adozione del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) nell'ambito delle attività svolte da

SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO S.R.L.

Identificativo nazionale (C.F.): 09969560011

esponendo le modalità con cui si è dato seguito alle previsioni normative ovvero raccogliendo ed organizzando al suo interno le evidenze dirette.

Luogo, Data

Firma

DE MARCHI MONICA

Pagina intenzionalmente vuota

Registri delle attività di trattamento (art. 30)

Nel presente documento, si fa riferimento ai **Registri estesi delle attività di trattamento** (acronimo REAT), intendendo quell'elenco, tenuto in forma scritta, raggruppato per ciascuna attività di trattamento, che comprende tanto le informazioni previste all'art.30 co.1-2 quanto altre utili ad una completa analisi e disamina ai fini del rispetto del GDPR.

I Registri estesi delle attività di trattamento sono redatti in conformità all'art.30 del GDPR anche ove non trovasse riscontro l'obbligo della loro tenuta in virtù della deroga di cui al co.5 del medesimo articolo. Le informazioni ivi previste sono eventualmente integrate per attestare informazioni ovvero evidenze in merito ad altri obblighi e adempimenti di cui all'intero GDPR ovvero di altre norme cogenti applicabili.

Principio di responsabilizzazione (art. 5 co.2)

Il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali, che sono di seguito riassumibili:

1. liceità, correttezza e trasparenza
2. limitazione della finalità
3. minimizzazione dei dati
4. esattezza
5. limitazione della conservazione (proporzionalità)
6. integrità e riservatezza

è comprovato all'interno dei Registri estesi delle attività di trattamento descrivendo dettagliatamente misure, presupposti e considerazioni al riguardo.

Liceità dei trattamenti (artt. 6, 9, 10)

I presupposti di legittimità su cui si basa ciascun trattamento sono presi in considerazione e dettagliati integrando le informazioni previste all'interno dei Registri estesi delle attività di trattamento.

Informazioni all'interessato - informative (artt. 12-14)

Le misure per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR (informative) constano in:

- Predisposizione di adeguati modelli di informativa, tenendo conto delle informazioni presenti nei Registri estesi delle attività di trattamento (si vedano al riguardo il dossier "Modelli di informativa").

- Procedura organizzativa interna per la quale, in caso di raccolta dei dati direttamente presso l'interessato, da parte di incaricati o responsabili, costoro forniscano all'interessato il modello di informativa adeguato.
- In caso di raccolta dei dati direttamente presso l'interessato, da parte di sistemi automatici, questi sono configurati affinché il modello di informativa adeguato sia sottoposto all'interessato nel momento in cui i dati sono raccolti.
- Procedura organizzativa interna per la quale, nel caso in cui i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, incaricati o responsabili trasmettano all'interessato -al momento della prima comunicazione ovvero entro un mese- il modello di informativa adeguato attraverso mezzi di comunicazione idonei; tale comunicazione è omessa se sussistono le condizioni di deroga di cui all'art.14 co.5, come eventualmente specificato nei Registri estesi delle attività di trattamento.

Tutte le informative agli interessati sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici; se richiesto dall'interessato, le informative possono essere fornite oralmente.

Tutte le informative agli interessati sono predisposte con l'obiettivo di: forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, linguaggio semplice e chiaro.

Nel caso il soggetto giuridico valutasse positivamente di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, documenta tale scelta aggiornando i Registri Estesi delle Attività di Trattamento e prima di dare corso a tale ulteriore trattamento integra le informazioni rese all'interessato con una nuova comunicazione in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Registrazione del consenso (artt. 7, 8)

Qualora un trattamento sia basato sul consenso, come indicato nel relativo registro all'interno dei Registri estesi delle attività di trattamento, e il soggetto giuridico sia il titolare di tale trattamento, allora la dimostrazione che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali è ottenibile controllando la dichiarazione scritta resa dall'interessato oppure le annotazioni specifiche (comprendenti la data) all'interno degli strumenti gestionali di registrazione.

Infatti sussiste una procedura organizzativa interna per la quale, dopo aver assolto ove previsto all'informativa all'interessato, ne acquisiscano il consenso registrandolo nelle forme stabilite, che devono essere successivamente archiviate.

Comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 11, 12, 15-22, 34)

Le misure per fornire all'interessato le comunicazioni di cui

- agli articoli del GDPR da 15 a 22, quando esercita i propri diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, propagazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) e
- all'articolo 34 in caso di data breach che presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato

constano in:

- Tenere in somma considerazione ogni richiesta degli interessati, agevolandoli.
- Rispondere prontamente e tempestivamente (al più entro un mese), fornendo informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad ogni richiesta anche nel caso di impossibilità ad ottemperare.
- Tracciabilità e registrazione delle comunicazioni, comprensive delle informazioni temporali, sulla tipologia, sul mezzo di comunicazione e sulle valutazioni in merito alla richiesta (es. soddisfaccibilità, difficoltà, infondatezza, ripetitività, costi, misure da adottare, misure adottate, ecc.) e le azioni intraprese, comprese le comunicazioni di risposta all'interessato. A tale scopo è istituito il **Registro delle Richieste e delle Comunicazioni con l'Interessato** (con acronimo **RRCI**).

Tutte le comunicazioni agli interessati sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici; le informazioni personali relative all'interessato possono essere fornite oralmente purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

Qualora le finalità di un trattamento non prevedano l'identificazione dell'interessato, il soggetto giuridico comunica all'interessato che non c'è possibilità di identificarlo a meno che l'interessato, al fine di esercitare i propri diritti (artt.15-20 del GDPR), non fornisca ulteriori informazioni che ne consentano quindi l'identificazione.

Inoltre, qualora il soggetto giuridico nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di esercitare i propri diritti (artt.15-21 del GDPR), può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

In caso di richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, qualora il soggetto giuridico accoglie favorevolmente tale richiesta, oltre a provvedervi direttamente e darne comunicazione all'interessato, provvede a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate e/o da effettuare, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, annotando comunque nel RRCI tra le misure intraprese ogni azione/decisione assunta.

Si noti che nel RRCI non sono registrate le comunicazioni relative alle informazioni di cui agli artt. 13-14 (informative).

Misure tecniche e organizzative (art. 24, 25, 32)

Le misure tecniche e organizzative messe in atto sia fin dalla progettazione nel momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento, per:

- garantire che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR;
- integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati;
- attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati (quali ad es. proporzionalità e minimizzazione);
- garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

sono state ritenute adeguate tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dei vari trattamenti, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tali misure sono riesaminate e aggiornate annualmente e ogniqualvolta necessario.

Le misure sono documentate nei REAT, insieme alla valutazione dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Dimostrazione di conformità (art.24)

Le misure messe in atto per essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR consistono nelle procedure, nei relativi strumenti e negli output da queste previsti (es. documenti, registrazioni, ecc.) per documentare le evidenze inerenti agli obblighi ed adempimenti previsti. In particolare, senza pretesa di esaustività, costituiscono elementi atti a tale dimostrazione:

- (codesto) Report sull'adozione del GDPR
- Registri Estesi delle Attività di Trattamento
- Contratti, incarichi, deleghe
- Registro delle Richieste e delle Comunicazioni con l'Interessato
- Registro delle Violazioni dei dati
- Registri ed attestati di formazione
- Documentazione tecnica e attestazioni di garanzia dei fornitori/installatori/noleggiatori dei sistemi elettronici di trattamento
- Modello organizzativo del SGSPI ed eventuali relativi protocolli
- Ecc.

Tali elementi sono soggetti a revisione, aggiornamento ed integrazioni tanto di forma quanto di contenuto.

Soggetti coinvolti nel trattamento e per la protezione dei dati (artt.26-29, 37)

Ente come Titolare del trattamento (art.4)

Quando il soggetto giuridico, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi dei trattamenti di dati personali agisce in qualità di Titolare del trattamento.

Ciò si evince nei REAT per ciascun trattamento così denominato:

- 1) Direzione
- 2) Gestione amministrativo-contabile
- 3) Selezione del personale
- 4) Gestione del rapporto di lavoro nei confronti dei propri lavoratori
- 5) Gestione attività di segreteria generale
- 6) Gestione commerciale e marketing
- 7) Gestione acquisti e approvvigionamenti
- 8) Adempimenti per antiriciclaggio
- 9) Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
- 10) Sistema di gestione della protezione del trattamento di dati

11) Sistema di gestione di prevenzione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001

12) Sistema informatico e di telecomunicazioni

13) Sito web e newsletter

14) SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO SRL

Rappresentante nell'Unione Europea (art. 27)

Siccome il soggetto giuridico è stabilito nell'Unione Europea non deve nominare un Rappresentante ai sensi dell'art. 27 del GDPR.

Responsabile della protezione dei dati – DPO (art. 37)

Come documentato nei REAT, non sussiste la necessità di designazione del DPO (=Data Protection Officer), Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt.37-39 del GDPR in quanto non si realizza nessuna delle fattispecie indicate all'art. 37 co.1 del GDPR, anche alla luce delle indicazioni di cui alle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (WP 243 rev. 01 16/IT), adottate il 13 dicembre 2016, emendate e adottata in data 5 aprile 2017dal Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati.

Inoltre il soggetto giuridico non ha proceduto alla designazione facoltativa del Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt.37-39 del GDPR. Qualora le condizioni mutassero, si provvederà tempestivamente alla designazione del DPO.

Responsabili del trattamento (art.28)

Quando il soggetto giuridico si avvale di uno o più soggetti esterni per svolgere una o più operazioni di trattamento per suo conto procede alla nomina di tali soggetti a Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

La scelta dei soggetti di cui sopra avviene previa verifica documentata che costoro presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Al responsabile del trattamento sono fornite istruzioni scritte.

I contratti di nomina da parte del soggetto giuridico ai Responsabili e Sub-responsabili del trattamento sono riportati nel dossier "Accordi ed Incarichi". Segue elenco:

Categoria omogenea di responsabili del trattamento

- Commercialista ed elaborazione contabilità
- Studio legale
- Notaio
- Consulente lavoro ed elaborazione paghe
- Assistenza sistema rilevazione presenze
- Consulente Sicurezza sul lavoro
- Medico competente
- Consulente Privacy
- Consulente Responsabilità Amministrativa
- Webmaster

Responsabile del trattamento, puntualmente individuato

- DE MARCHI MONICA
- STUDIO ADVISA
- STUDIO MOLINERO

- STUDIO LGPA
- SPAZIOTTANTOTTO SRL
- DOTT. GANELLI ANDREA
- STUDIO BAUDINO
- AVV. MONDELLO SALVINO

Autorizzati al trattamento (art. 29)

Quando il soggetto giuridico, sia che agisca come responsabile del trattamento, sia come titolare del trattamento, si avvale di persone fisiche che abbiano accesso a dati personali ed agiscano sotto la sua autorità, procede all'incarico di tale persone in qualità di Autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Agli Autorizzati al trattamento sono fornite istruzioni preferibilmente scritte.

Gli incarichi per i soggetti Autorizzati al trattamento sono riportati nel dossier "Accordi ed Incarichi". Segue elenco:

Categoria omogenea di autorizzati al trattamento

- Sindaco Unico
- Organismo di vigilanza
- IMPIEGATI
- Assistenza sistema informatico

Autorizzato al trattamento, puntualmente individuato

- DOVIS STEFANIA
- CONFIGLIACCO ALESSANDRA
- SUSTA CRISTIANO
- ING. GIORGIO GAETANI
- BELLUCCI SPA
- DOTT. LUIGI TEALDI

Preposti al trattamento (art. 29)

Quando il soggetto giuridico si avvale di uno o più soggetti tra gli autorizzati per sovrintendere una o più operazioni di trattamento per procede alla nomina di tali soggetti a Preposti al trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. art.2-quaterdecies.

Gli incarichi per i soggetti Preposti al trattamento sono riportati nel dossier "Accordi ed Incarichi". Segue elenco:

Categoria omogenea di preposti al trattamento

- TITOLARE

Preposto al trattamento, puntualmente individuato

- DE MARCHI MONICA

Cooperazione con l'autorità di controllo (art. 31, 58)

La cooperazione con l'autorità di controllo, quando avviene, è attestata conservando, per la tracciabilità, ogni comunicazione intercorsa o verbalizzando ogni incontro, comprese: le attività di indagine; gli

avvertimenti; gli ammonimenti; le ingiunzioni di soddisfare le richieste dell'interessato, di conformarsi al GDPR, di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali; le limitazioni provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento; gli ordini di rettifica, cancellazione e sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale; le revoche di certificazione; le sanzioni amministrative pecuniarie; le consulenze; i pareri; le autorizzazioni.

Violazione dei dati personali (artt. 33, 34)

Ogni violazione dei dati personali è annotata nel **Registro delle Violazioni dei Dati** (acronimo **RVD**) e contiene:

- la data in cui è annotata;
- la data della sua scoperta;
- le circostanze a essa relative;
- la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- le conseguenze ipotizzate all'atto della scoperta;
- le misure e i provvedimenti adottati e da adottare per porvi rimedio e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi, indicando tempistiche e soggetti preposti al loro assolvimento;
- la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche relativamente alla violazione in questione, con l'indicazione della necessità o meno di provvedere alla notificazione ai sensi dell'art. 33 del GDPR all'Autorità di controllo e/o alle comunicazioni ai sensi dell'art. 34 del GDPR agli interessati;
- il riferimento alla notificazione ai sensi dell'art. 33 del GDPR all'Autorità di controllo, gestita secondo le indicazioni del paragrafo "Cooperazione con l'autorità di controllo (art. 31, 58)", dettagliando anche il momento e il mezzo del suo invio;
- il riferimento alle comunicazioni ai sensi dell'art. 34 del GDPR agli interessati, gestita secondo le indicazioni del paragrafo "Comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 11, 12, 15-22, 34)", dettagliando anche il momento e il mezzo del suo invio;
- uno o più riesami con l'indicazione dell'evoluzione delle conseguenze della violazione fino alla sua chiusura; i riesami contengono la data in cui esso avviene, le conseguenze realizzatesi a causa della violazione, la valutazione circa i provvedimenti adottati, l'aggiornamento delle indicazioni in merito ai provvedimenti da adottare;

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35)

Le considerazioni in merito alla necessità di procedere alla Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.35 del GDPR sono riportate, per ciascun trattamento nei REAT.

Allo stato attuale non sussiste alcuna situazione di trattamento che rientra in tale obbligo.

Consultazione preventiva (art. 36)

Le considerazioni in merito alla necessità di procedere alla Consultazione preventiva con l'autorità di controllo ai sensi dell'art.36 del GDPR sono riportate direttamente nella Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove redatta. Le comunicazioni in merito alla Consultazione preventiva con l'autorità di controllo, sono gestite secondo le indicazioni del paragrafo "Cooperazione con l'autorità di controllo (art. 31, 58)".

Allo stato attuale non sussiste alcuna situazione di trattamento che rientra in tale obbligo.

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (artt. 44-49)

Per ciascun un trattamento che preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale), tale fatto è indicato nei REAT documentato unitamente all'indicazione di quali siano le condizioni rispettate di cui agli artt. 44-49 del GDPR per assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche non sia pregiudicato.

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45)

Per ciascun paese terzo o organizzazione internazionale a cui sono destinati i trasferimenti, il soggetto giuridico primariamente e preferenzialmente valuta l'esistenza di decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione Europea (ai sensi dell'art. 45 co.3 del GDPR oppure in base all'art. 25 co. 6 della direttiva 95/46/CE).

Qualora esistano, il soggetto giuridico ne acquisisce i riferimenti per attestare la legittimità dei trasferimenti e li riporta nel dossier "Trasferimenti Dati Extra-UE".

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (art. 46)

In mancanza di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea, successivamente il soggetto giuridico valuta se sussistono garanzie adeguate di cui all'art.46 co.1 del GDPR senza ricorrere ad autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

Qualora esistano tali strumenti, il soggetto giuridico acquisisce le evidenze documentali per attestare la legittimità dei trasferimenti e le riporta nel dossier "Trasferimenti Dati Extra-UE".

Trasferimento in deroga (art. 49)

In mancanza di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea o di garanzie adeguate mediante gli strumenti previsti all'art.46 del GDPR, in ultima istanza, il soggetto giuridico valuta se si realizza almeno una delle condizioni di cui all'art. 49 del GDPR.

Qualora sussistano tali condizioni, il soggetto giuridico acquisisce le evidenze documentali per attestare la legittimità dei trasferimenti e le riporta anche sinteticamente nel dossier "Trasferimenti Dati Extra-UE" o mediante riferimenti ad altri documenti.

Trattamento e libertà d'espressione e di informazione (art. 85)

Nessun trattamento è effettuato anche a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria; pertanto le norme di cui all'art.85 del GDPR non sono pertinenti ed applicabili.

Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali (art. 86)

Non essendo il soggetto giuridico annoverabile tra le autorità pubbliche o gli organismi pubblici e neppure eseguendo compiti svolti nell'interesse pubblico, le norme di cui all'art.86 del GDPR non sono pertinenti ed applicabili.

Trattamento del numero di identificazione nazionale (art. 87)

Siccome tra i dati personali trattati, come documentato nei REAT, è annoverabile il numero di identificazione nazionale o comunque un qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale, sono applicabili le ulteriori condizioni nazionali che specificano che tali dati sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al GDPR.

Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro (art. 88)

Siccome il soggetto giuridico tratta anche i dati dei propri lavoratori, sono applicabili anche tutte le ulteriori condizioni nazionali (leggi, norme e contratti collettivi) in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 89)

Nessun trattamento è effettuato anche a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; pertanto le norme di cui all'art.88 del GDPR non sono pertinenti ed applicabili.

Obblighi di segretezza (art. 90)

Siccome il soggetto giuridico è soggetto, ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, si applicano le norme nazionali specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo, ma

solo ai dati personali che il soggetto giuridico ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a un'attività protetta da tale segreto professionale.

Chiese e associazioni religiose (art. 91)

Non essendo il soggetto giuridico annoverabile tra le Chiese e le Associazioni religiose, le norme di cui all'art.91 del GDPR non sono pertinenti ed applicabili.